SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 settembre 2021, n. **133**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01 *(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)*. – 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del *test*" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del *test* molecolare"».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Le attività didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;

alla lettera *a)*, le parole: «di età inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso Art. 9-*ter*:

al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «e delle scuole non paritarie e quello universitario»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-*ter*. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni»;

al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «I dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,», dopo le parole: «servizi educativi dell'infanzia» sono inserite le seguenti: «e delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis*», dopo le parole: «scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1»;

dopo il capoverso Art. 9-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-*ter*.1 *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)*. – 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-*ter*.2 *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)*. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1»;

al comma 7, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui», dopo le parole: «per quanto compatibili, anche» sono inserite le seguenti: «ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,» e dopo le parole: «di alta formazione artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 8, le parole: «di cui commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi»;

al comma 9, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale» e le parole: «convertito con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 10, le parole: «di 358 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 70 milioni di euro»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi»;

alla rubrica, le parole: «del sistema nazionale di istruzione e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis *(Accesso ai servizi sociali)*. – 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-*quater*:

al comma 1:

alla lettera *b)*, dopo le parole: «nello Stretto di Messina» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-*bis* del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*. – 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis *(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)*. – 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-*ter (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)*. – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: “173,95 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “195,15 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All’articolo 3:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «articoli 9-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 9-*ter*.1, 9-*ter*.2»;

al comma 2, le parole: «commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale,».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis *(Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)*. – 1. All’articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “da SARS-CoV-2” sono aggiunte le seguenti: “e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio”».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*».

All’articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In considerazione dei danni conseguenti all’attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell’anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

al comma 3, le parole: «dei siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei siti *internet* istituzionali».

All’articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”;

b) all’articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

“3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre”».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Clausola di salvaguardia)*. – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3264):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri MARIO DRAGHI, dal Ministro dell’istruzione PATRIZIO BIANCHI, dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili ENRICO GIOVANNINI, dal Ministro della salute ROBERTO SPERANZA (Governo DRAGHI-I) il 6 agosto 2021.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 agosto 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche dell’Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7, l’8, il 13, il 14, il 15 e il 16 settembre 2021.

Esaminato in Aula il 20 e il 21 settembre 2021; approvato il 22 settembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2395):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 settembre 2021, con pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 e il 23 settembre 2021.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 23 settembre 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

21G00143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2021.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Nocera Terinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Nocera Terinese (Catanzaro) è stato sciolto a causa della riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga a meno della metà dei componenti del consiglio comunale;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

. Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Lucia Iannuzzi - viceprefetto;

dott. Roberto Micucci - viceprefetto;

dott.ssa Francesca Iannò - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 2680

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Nocera Terinese (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze di polizia e di provvedimenti giudiziari emessi anche nei confronti di amministratori e dipendenti comunali di Nocera Terinese che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'ente locale da parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, il prefetto di Catanzaro con decreto del 24 maggio 2021 ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel corso dell'indagine ispettiva, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, il consiglio comunale di Nocera Terinese è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 maggio 2021, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Catanzaro, acquisito nella seduta del 28 luglio 2021 il favorevole ed unanime parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia hanno accertato la presenza sul territorio tirrenico catanzarese di organizzazioni criminali affiliate alla c.d. `ndrangheta che sin dagli anni ‘80 hanno consolidato la loro posizione infiltrandosi nelle principali attività economiche, soprattutto nei settori immobiliare e turistico alberghiero, in cui hanno riciclato le ingenti risorse finanziarie provenienti dalle attività illecite.

Tale pervasiva presenza è stata confermata dalla recente operazione giudiziaria denominata «Alibante», da cui è scaturita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha riguardato, tra gli altri, l’*ex* vicesindaco indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nella medesima operazione risultano coinvolti anche un consigliere comunale, al quale parimenti è contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, e tre dipendenti comunali indagati per associazione mafiosa *ex* art. 416-*bis* del codice penale uno dei quali destinatario di ordinanza di custodia cautelare.

Dagli atti di indagine emerge la strategia criminosa messa in atto dalla locale cosca mafiosa che, per ottenere il pieno controllo del Comune di Nocera Terinese, ha condizionato l’esito delle due ultime elezioni comunali tenutesi nel 2018 e 2019. In particolare, nella consultazione del 2019, l’affermazione elettorale dell’allora candidato consigliere comunale, poi nominato vicesindaco, è il risultato dell’appoggio elettorale ottenuto da parte di due persone, padre e figlio, entrambe contigue alla criminalità organizzata interessate ad ottenere, in cambio dell’appoggio elettorale l’aggiudicazione di un lotto demaniale marittimo sul quale realizzare un lido balneare e una discoteca. Al riguardo, il prefetto evidenzia come il favorevole risultato elettorale abbia trovato puntuale riscontro nel provvedimento concessorio, atteso dai due sostenitori, disposto dal settore demanio marittimo del Comune di Nocera Terinese con determina del 4 giugno 2019.

A questo riguardo, le verifiche disposte dalla commissione d’indagine sulle procedure concorsuali seguite per il rilascio della concessione demaniale hanno evidenziato illegittimità nella composizione della commissione di gara, ove sono state affidate le funzioni di presidente ad un soggetto risultato vicino al locale capo cosca e indagato nella menzionata operazione «Alibante» per rivelazione di segreto istruttorio. Inoltre i criteri seguiti per l’aggiudicazione non risultano conformi a quelli prefissati nel bando di gara ove era previsto, come criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economica più vantaggiosa. Rileva al riguardo che i cennati profili di illegittimità del provvedimento comunale sono stati accertati in sede di ricorso al Tribunale amministrativo regionale Calabria che, con sentenza del 15 settembre 2019, ha annullato la determina comunale sancendo come la valutazione delle offerte fosse stata fatta esclusivamente sul maggior canone prospettato piuttosto che con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con la stessa pronuncia il giudice amministrativo ha ordinato al Comune di ottemperare al giudicato, adempimento che, tuttavia, non ha trovato compiuta esecuzione. L’organo ispettivo ha, altresì, rilevato, come anche dettagliatamente analizzato nella relazione del prefetto, che l’ente - sulla base di confuse prassi amministrative, delibere di giunta dapprima adottate e successivamente revocate, atti di indirizzo al responsabile del competente ufficio del demanio - ha comunque salvaguardato l’interesse del suddetto soggetto controindicato al quale è stata irregolarmente prorogata fino al 2033 una concessione per l’occupazione di altra area del demanio marittimo da adibire a lido balneare.

Ulteriore vicenda che, come evidenziato dal prefetto di Catanzaro, delinea significativamente un quadro esaustivo della soggezione della componente politica alle direttive della locale cosca di ‘ndrangheta, è quella concernente un *ex* consigliere comunale di maggioranza, eletto sia nella tornata amministrativa del 2018 che in quella del 2019, anch’egli coinvolto nella operazione «Alibante» in quanto indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e di scambio elettorale politico mafioso. Viene altresì precisato che il suddetto amministratore, pur non facendo organicamene parte di quella organizzazione mafiosa, nei fatti ha contribuito a rafforzarne la presenza e l’influenza sull’ente locale, accettando da essa il sostegno elettorale nelle ultime due consultazioni amministrative e offrendo, come contropartita, utilità correlate alla professione sanitaria esercitata, elargendo gratuitamente esami e prestazioni sanitarie fuori delle ordinarie modalità di prenotazione ed erogazione dei servizi.

La relazione prefettizia sottolinea inoltre che il condizionamento della tornata elettorale amministrativa del 2019 ha riguardato anche l’altra lista in competizione, che pertanto costituiva solo un’apparente alternativa a quella risultata vincente, e ciò a dimostrazione del totale controllo del territorio e del consenso elettorale che è capace di esercitare quella consorteria mafiosa non consentendo, di fatto, alcuna forma di espressione libera del voto che possa dare voce ad organi elettivi, svincolati dagli interessi particolari o illeciti della criminalità organizzata.

Al riguardo, nel porre in rilievo una sostanziale continuità amministrativa tra la compagine eletta nel 2019 e quella proclamata nel 2018, atteso che sei amministratori erano già presenti nella precedente consiliatura, la relazione prefettizia pone in rilievo come le indagini abbiano rilevato le forti pressioni subite dal sindaco eletto nella tornata del 2018 da parte della locale organizzazione criminale che lo ha indotto, a soli due mesi dall’insediamento, a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico, cui è seguita la nomina, di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente.

Oltre all’evidente condizionamento della componente politica, gli accertamenti disposti dalla commissione d’indagine hanno rilevato la grave esposizione degli uffici comunali alle illecite interferenze esterne, tanto da rimarcare il fatto che il Comune di Nocera Terinese si muove soltanto nella direzione segnata dalla cosca mafiosa. A tal proposito, la commissione d’indagine ha evidenziato che lo stesso commissario straordinario che ha gestito l’ente a seguito dello scioglimento disposto nel 2018, nel corso delle audizioni disposte dall’organo ispettivo ha descritto il Comune di Nocera Terinese come una struttura in totale disordine amministrativo, predisposta ad una permeabilità da parte di terzi portatori di interessi propri che inquinano l’attività istituzionale individuando le aree tecniche ed amministrative dell’ente come quelle più compromesse; rileva a tal riguardo che tre dipendenti di quegli uffici risultano indagati nella predetta operazione giudiziaria.

Dagli atti di indagine risulta, infatti, la posizione di un dipendente dell’ufficio tecnico il quale, abusando delle funzioni pubbliche e compiendo una serie di atti illeciti ed omissioni, ha garantito gli interessi del locale clan mafioso tanto che gli stessi magistrati della direzione distrettuale antimafia, nell’ambito della più volte menzionata operazione «Alibante» riconoscono allo stesso una posizione cruciale al punto da essere considerato una «testa di ponte» di quell’organizzazione all’interno del comune, dipendente a cui pur a fronte di tali condotte è stata garantita la continuità nel servizio tecnico comunale, in ultimo con la conferma ottenuta nel 2019 all’atto dell’insediamento dell’*ex* sindaco.

L'organo ispettivo si è soffermato sulle anomale procedure seguite dal suddetto dipendente nel rilasciare illegittimamente la certificazione di agibilità ad una struttura alberghiera nella disponibilità di un imprenditore contiguo alla locale consorteria mafiosa, e ciò anche se all'attività era stata negata la certificazione antincendio da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il favorevole provvedimento comunale ha consentito alla società proprietaria dell'albergo di accedere al secondo rateo - il primo era stato elargito nel novembre 2014 - di un cospicuo finanziamento a fondo perduto della Regione Calabria nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013.

Allo stesso tecnico comunale viene altresì contestato, dagli inquirenti della menzionata indagine «Alibante», di aver abusato dei poteri d'ufficio per aver omesso di emanare i provvedimenti necessari ad interrompere i lavori di costruzione di un'altra struttura ricettiva - la cui proprietà è riconducibile ad un *ex* amministratore, già sindaco di Nocera Terinese in passate consiliature ed anch'esso indagato per reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale - sebbene fosse a conoscenza dell'attività falsificativa posta in essere dall'interessato nella presentazione della SCIA.

Contestazioni in parte analoghe sono formulate anche nei riguardi di un altro dipendente al quale gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia riconoscono l'attitudine a piegare l'attività burocratica ai propositi mafiosi, responsabile dell'area amministrativa fino al maggio 2021 - come già evidenziato colpito da ordinanza cautelare - al quale viene addebitato il reato di corruzione elettorale, in quanto in occasione delle consultazioni tenutesi nel 2018, in cambio del voto proprio e quello dei familiari, accettava la promessa di soggetti intranei alla locale cosca di ottenere la conferma della responsabilità di uffici comunali con i connessi benefici stipendiali. La relazione del prefetto sottolinea inoltre che il citato dipendente è altresì indagato nell'ambito della stessa inchiesta giudiziaria per atti contrari ai doveri d'ufficio, non avendo adottato provvedimenti sospensivi della somministrazione di cibi e bevande relativamente ad un chiosco-bar, attività omissiva per la quale ha ricevuto in cambio utilità dallo stesso titolare dell'impresa già segnalato come soggetto contiguo al locale clan mafioso.

La relazione, della commissione d'indagine evidenzia come il condizionamento dell'apparato amministrativo alle logiche della criminalità organizzata traspare chiaramente dalla vicenda relativa ad un complesso residenziale nella disponibilità del suddetto imprenditore. Al tal riguardo, viene significativamente segnalato l'episodio della convocazione del menzionato dipendente comunale da parte dell'esponente di vertice del locale clan mafioso - incontro sollecitato dal più volte richiamato imprenditore - finalizzata ad evitare l'emissione di provvedimenti interruttivi delle attività durante la stagione turistica, struttura che, di fatto, ha continuato ad operare nonostante fosse priva dei titoli abilitativi. Il prefetto di Catanzaro, nel segnalare la posizione di un terzo dipendente comunale messosi a disposizione di un soggetto controindicato per condizionare il voto delle amministrative 2018, sottolinea come l'insieme dei fatti esposti evidenzi la permeabilità del comune alle istanze e agli interessi della locale criminalità organizzata nonché l'assoggettamento senza riserve di alcuni dipendenti comunali posti nei ruoli chiave dell'amministrazione e la facilità con la quale il clan mafioso egemone sul territorio ha condizionato la scelta degli organi elettivi dell'ente, privando così il Comune di Nocera Terinese di ogni prerogativa di libera determinazione.

Ulteriori criticità, che contribuiscono a delineare il quadro di un'amministrazione comunale incline ad operare nel mancato rispetto dei principi di legalità e buon andamento, sono emerse dalle verifiche disposte sui beni confiscati alla criminalità organizzata; la relazione prefettizia ha rilevato che le amministrazioni comunali susseguitesi nel tempo hanno tutte ed indistintamente posto in essere azioni dilatorie od omissive con la chiara finalità di tenere inutilizzati i predetti beni e rendere nei fatti irrealizzate le finalità sociali perseguite dalla normativa di settore, evitando in ogni modo di restituire al pubblico utilizzo i beni frutto di illeciti proventi delle organizzazioni di tipo mafioso.

A titolo esemplificativo di tale condotta, il prefetto di Catanzaro pone l'attenzione su un bene immobile confiscato all'esponente di rilievo del locale clan 'ndranghetista mai destinato a finalità di natura sociale e rimasto inutilizzato per circa dieci anni; solo recentemente una pertinenza dell'immobile risulta parzialmente adibita a rimessa dei veicoli comunali.

È al riguardo significativo che il comune non ha mai prodotto alcuna risposta alle reiterate richieste della prefettura di Catanzaro dirette a monitorare l'utilizzo dei beni confiscati.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Catanzaro rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nocera Terinese volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 agosto 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura di Catanzaro

Organo Periferico di Sicurezza – Segreteria di Sicurezza NATO –UE/S

Prot. n. 71/2021/S.d.s/N.C. *28 luglio 2021*

Al Signor Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Comune di Nocera Terinese (Catanzaro). proposta di scioglimento - art.143 del dlgvo n.267/2000

In data 21 maggio 2021 la scrivente è stata delegata dal Sig. Ministro dell'Interno all'esercizio dei poteri di accertamento presso il Comune di Nocera Terinese (Cz) aventi ad oggetto la verifica della sussistenza di pericoli di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della delinquenza di tipo organizzato sulla vita politica ed amministrativa dell'Ente locale .

In data 24 maggio 2021, nell'esercizio delle delega, la scrivente ha adottato il decreto di nomina della commissione di indagine che si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese il successivo 25 maggio 2021. Gli esiti dei lavori della Commissione incaricata, confluiti nella relazione conclusiva del 19 luglio 2021, hanno costituito il tema di confronto di un'apposita riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 28 luglio 2021, con l'intervento del Procuratore aggiunto della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro delegato dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro nonché del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, competente in via ordinaria.

In particolare, la Commissione di accesso, prendendo le mosse dalle risultanze investigative condensate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro, nell'ambito dell'operazione denominata convenzionalmente "Alibante" del 03 maggio 2021 ha ritenuto di dover procedere con la disamina della documentazione amministrativa relativa agli anni 2019 - 2021, arco temporale del mandato dell'ultima compagine politica, dimessasi nel mese di maggio 2021, successivamente all'esecuzione del predetto provvedimento cautelare, nonché documentazione degli anni pregressi.

Tanto al fine di estendere il panorama conoscitivo, circa la sussistenza di elementi di collegamento e/o di condizionamento da parte della criminalità organizzata con l'amministrazione comunale e di

scandagliare, quindi, l'attività dell'Ente comunale nell'ambito dei settori e dei servizi già attenzionati dall'inchiesta penale.

Sotto il profilo dell'inquadramento del territorio che vale a spiegarne pure il rilievo economico, si fa presente come Nocera Terinese sia un Comune della Provincia di Catanzaro di 4.733 abitanti che si identifica per l'essere l'ultimo della provincia sul mar Tirreno in direzione nord posto al confine con la provincia di Cosenza tanto da confinare con Amantea (Cs) e Cleto (Cs). Con i rimanenti comuni confinanti dell'area catanzarese (San Mango d'Aquino, Martirano Lombardo, Falerna e Lamezia Terme) Nocera Terinese dà corpo al popoloso agglomerato del "lametino," contraddistinto da una forte vocazione turistica e da uno sviluppo di importanza centrale per l'economia della intera Regione.

I lavori di approfondimento della Commissione di accesso incaricata hanno messo in luce come lo sviluppo di queste aree accresciuto, negli anni, dalla dimensione degli investimenti pubblici e privati abbia sempre più suscitato le attenzioni delle consorterie che hanno intravisto nel controllo delle attività, specie nel settore alberghiero ed edilizio, opportunità affaristiche irrinunciabili tanto da condurre sulle Amministrazioni locali una ossessiva e sistematica azione di condizionamento pur di raggiungere, in modo fraudolento, quei finanziamenti, autorizzazioni amministrative, appalti e servizi pubblici che ne potessero consolidare la forza. In tale contesto, quella che ha al centro l'Amministrazione comunale di Nocera Terinese si presenta come asfissiante e capace di neutralizzare ogni espressione di libertà democratica. Soltanto seguendo tale prospettiva si individua il livello penetrativo della criminalità nel tessuto politico - amministrativo dell'Ente locale che l'indagine convenzionalmente denominata "Alibante" della D.D.A. di Catanzaro del 03 maggio 2021, incentrata sulla cosca di 'ndrangheta denominata "OMISSIS", consente di cogliere in tutta la sua portata. Per delinearne la caratura criminale si rappresenta che OMISSIS, già sorvegliato speciale è originario di Gioia Tauro (RC), da dove è emigrato alla fine degli anni '60, ritenuto, da diversi decenni, esponente di spicco dell'omonima cosca, che esercita, incontrastata, la propria influenza criminale sul litorale tirrenico catanzarese.

L'uomo, infatti, "forte" dei suoi legami (documentati da diversi controlli del territorio e dichiarazioni di collaboratori di giustizia) con noti appartenenti a sodalizi criminali 'ndranghetistici

della provincia di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia, con esponenti della 'camorra' e, addirittura, di 'Cosa Nostra', consolidava, sul finire degli anni '80, la propria *leadership* criminale federandosi, al contempo, con il "locale" di 'ndrangheta dei OMISSIS di Sambiase (CZ).

Con questi ultimi condivideva molteplici interessi sotto il profilo economico-finanziario, "infiltrandosi" in particolar modo nel settore turistico/alberghiero, tramite società intestate ad una fitta rete di prestanome, che possono definirsi veri e propri "colletti bianchi" dell'organizzazione.

Un sodalizio, quello guidato dal OMISSIS, che in quel periodo temporale, per la violenza intimidatoria delle sue azioni, per la tipologia dei reati commessi e per le modalità criminose, palesava la propria natura di criminalità organizzata di stampo mafioso caratterizzata, appunto, da una forza derivante dal vincolo associativo, tale da indurre le vittime designate a una condizione di pressoché inevitabile assoggettamento.

A tale *escalation* delinquenziale, nel 1998, poneva un freno un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Catanzaro, a seguito delle indagini esperite sul conto della cosca "OMISSIS".

Tale intervento – che si deve per l'appunto alla operazione denominata "BA.IS" – portava ad una disarticolazione della cosca. Il provvedimento di fermo ricostruiva le vicende criminali verificatesi sul territorio dal 1988 al 1995, riconducibili al sodalizio capeggiato da OMISSIS, cui venivano contestati il reato di associazione mafiosa e numerosi reati fine (traffico di droga, di armi, usura, estorsioni, minacce, lesioni e danneggiamenti), oltre che il coinvolgimento e la pianificazione nell'esecuzione di efferati fatti di sangue.

L'operazione BA.IS, tra l'altro, evidenziava che sin dagli anni '80, OMISSIS tramite una fitta rete di prestanome, che gestivano società a lui riconducibili, curava, specie lungo la fascia tirrenica catanzarese, importanti investimenti nel settore immobiliare e in quello turistico alberghiero, grazie ai quali riusciva a riciclare ingenti somme di denaro, derivanti dalle attività illecite conseguite dal gruppo criminale a lui riconducibile.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia concorrono a fissare i contorni della figura criminale di OMISSIS e delle sue connessioni, in qualità di referente "storico", della cosca "OMISSIS" per conto della quale ha amministrato, per almeno un trentennio, gli interessi criminali.

Nella stessa direzione si pongono le acquisizioni giudiziarie della più recente operazione della

D.D.A. di Catanzaro "ANDROMEDA" del maggio 2015 che spiegano come la cosca "OMISSIS" da più anni esercitasse il proprio potere mafioso non solo sul territorio di Lamezia Terme/Sambiase/S. Eufemia e zone limitrofe, ma anche nei comuni costieri della fascia tirrenica catanzarese, Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese, laddove la propria articolazione criminale era, come evidenziato, costituita dalla 'ndrina capeggiata da OMISSIS.

****

Tanto doverosamente premesso ai fini di una migliore classificazione del fenomeno criminale si porrà in evidenza come la descritta consorteria abbia, di fatto, permeato e condizionato pesantemente l'attività di gestione del comune di Nocera Terinese.

Nella più recente ricostruzione che si deve all'inchiesta citata "Alibante" del maggio 2021 ad opera dei magistrati inquirenti viene difatti indicata una sequela di operazioni che, con la stessa spregiudicatezza ed efficacia, inquinano la compagine amministrativa negli anni, e con una più spiccata intensità nel 2018 e dal maggio 2019, dopo le rispettive tornate elettorali.

E' da premettere che la menzionata operazione di polizia giudiziaria "Alibante" è sfociata con l'applicazione di misure cautelari a carico, tra gli altri, del Vicesindaco in carica all'atto dell'arresto, di Nocera Terinese, OMISSIS, indagato di concorso esterno di associazione mafiosa. Sono altresì coinvolti il consigliere di maggioranza in carica al momento della notifica del provvedimento giudiziario, OMISSIS, cui è parimenti contestato il reato di concorso esterno di associazione mafiosa, non sottoposto a misura e tre dipendenti comunali identificati in OMISSIS, cui è contestato l'art. 416 bis c.p. nonché in OMISSIS ed OMISSIS, cui è sempre contestata l'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p, entrambi, questi ultimi, in stato di libertà.

Illuminanti sono i passaggi dell'inchiesta nella parte descrittiva della strategia della cosca di infiltrare le liste, nel contesto della tornata elettorale del 26 e 27 maggio 2019, che soltanto apparentemente si mostrano antagoniste.

In particolare i due schieramenti politici individuano, con la lista civica n. 1 "Il paese che vogliamo", il Candidato Sindaco OMISSIS e con la lista civica n. 2 "Unità popolare nocerese" il candidato Sindaco OMISSIS. Come già avvenuto, per quanto si dirà, nelle consultazioni amministrative del 2018, anche nel 2019 la cosca "OMISSIS", si è adoperata direttamente,

attraverso il capocosca OMISSIS, o, indirettamente, ricorrendo ad esponenti contigui, al condizionamento del voto. Le risultanze dell'indagine si soffermano sul ruolo assunto da OMISSIS, del quale descrivono un efficace attivismo per conto della cosca già nel 2018, che anche in occasione delle elezioni 2019 conserva una funzione di guida occulta della lista "Unità popolare nocerese" – movimento civico fondato proprio da OMISSIS nel 2015 - rispetto al quale il candidato Sindaco, non indagato, poi risultato vincente, OMISSIS, assume una parvenza simbolica. Della medesima lista faceva parte il menzionato OMISSIS, graduato dell'Arma dei Carabinieri e Vicesindaco in carica al momento dell'applicazione della misura cautelare che, attraverso una serie di illeciti commessi, con abuso della qualifica, ha fornito un concreto e consapevole contributo alla consorteria, favorendone l'operatività quale corrispettivo del sostegno elettorale. L'affermazione di OMISSIS si deve, nella prospettazione degli inquirenti, al determinante appoggio di OMISSIS e del figlio OMISSIS, entrambi contigui alla cosca, ritenuti portatori di un consistente consenso elettorale anche in ragione delle frequentazioni e dei contatti sviluppati nella attività di custodi del villaggio "OMISSIS" sito nella frazione "Marina" del comune nocerese. Le evidenze giudiziarie indicano gli OMISSIS come fortemente interessati ad un lotto demaniale marittimo per l'esercizio di un lido balneare e di una discoteca tanto da porlo al centro di uno scambio politico mafioso. In tal modo alla promessa del procacciamento di voti a vantaggio del OMISSIS faceva riscontro il personale interessamento di quest'ultimo all'aggiudicazione del lotto, nel contesto di uno scambio di reciproche utilità di fatto poi conseguite da entrambi.

Si osserva come al risultato elettorale del OMISSIS abbia puntualmente trovato riscontro il favorevole provvedimento concessorio atteso dagli OMISSIS e concretizzatosi con la determina n. 67 del 04.06.2019 a cura del settore demanio marittimo del Comune di Nocera Terinese.

Nell'ambito della cornice sopra delineata, la Commissione di indagine evidenzia molteplici aporie che attribuisce alla relativa procedura amministrativa. A tal riguardo, ha provveduto ad acquisire, in sede di accesso, la documentazione relativa alla gestione della selezione ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, per la durata di anni 6, avviata con bando del 31 ottobre 2018. Evidenzia come sulla base delle prescrizioni del bando, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 ed 11, si preveda, come criterio di aggiudicazione,

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016. In particolare stigmatizza la singolare prescrizione di cui all'articolo 8 del bando in tema di composizione del collegio di gara che pur rinviando, quanto alla formalizzazione dell'atto, ad un tempo successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, individua il presidente nel dirigente del settore competente.

L'attività di verifica della commissione si è incentrata pertanto sul recepimento, nella disciplina del bando, di un criterio di anomala composizione del collegio, con un'anticipazione dell'identità del presidente rispetto alla tempistica prevista per la regolarizzazione formale. In definitiva non appare conforme al comune senso logico né ai criteri di segretezza e di rotazione dei membri di gara nelle procedure concorsuali posticipare l'adozione dell'atto di designazione del collegio quando già con la pubblicazione dell'avviso risultano di dominio pubblico le generalità del suo presidente. Lo sviluppo della vicenda concorsuale si deve, peraltro, ad un'autonoma soluzione, di segno differente, dello stesso dirigente dal momento che OMISSIS, responsabile del Servizio del demanio del comune di Nocera Terinese, con determinazione n.1 del 02.01.2019, affida le funzioni di presidente del consesso di gara all'ing. OMISSIS, responsabile dell'Ufficio tecnico Settore demanio Marittimo del comune di Falerna (CZ). Ne discende, quanto meno, una approssimativa strutturazione del collegio sul probabile convincimento di OMISSIS che la sua autoesclusione da presidente, con ricorso a presidente esterno valesse ad ingenerale la percezione di un innalzamento della soglia di trasparenza della procedura.

Che con l'ingresso di OMISSIS si desse corpo ad una intera operazione costruita, probabilmente, a tavolino, la Commissione richiama il carattere della vicinanza della OMISSIS con il capo cosca OMISSIS. In senso meglio esplicativo, la Commissione ritiene di dover evidenziare che l'ing. OMISSIS, sempre nell'ambito dell'operazione "Alibante", risulta indagata per rivelazione di segreto istruttorio avendo con la sua condotta reso edotto OMISSIS di indagini a suo carico attraverso una serie di informazioni rese al marito e da questi fatte pervenire all'interessato.

Le ulteriori criticità di composizione del collegio di gara sono fatte dipendere – secondo gli ulteriori rilievi della commissione di accesso – dal mantenimento in capo a OMISSIS delle funzioni di componente in aperta violazione del codice dei contratti (dlgvo n50/2016) *ex* art. 77, comma 4,

nella parte in cui dispone che *"i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*

Sul piano delle modalità operative è emerso che la commissione di gara così composta, nella seduta del 10 gennaio 2019, di cui al verbale n.1, dopo aver premesso che erano pervenute 16 istanze nel termine fissato, procedeva all'apertura delle buste "A" e "B", contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica.

Nello schema di sintesi, riportato in verbale, la commissione di accesso precisa come non sia dato cogliere l'orario di acquisizione delle istanze pervenute con evidenza di una mera acquisizione al protocollo mediante numerazione tendenzialmente progressiva. La Commissione di accesso aggiunge come alcuna indicazione accompagni le risultanze delle verifiche effettuate sulle offerte tecniche, di cui alla busta B, la cui apertura è pur attestata nel verbale.

Il verbale si chiude con la richiesta di documentazione integrativa, nell'ambito delle facoltà del soccorso istruttorio, per 10 partecipanti su 16.

Con il successivo verbale n. 2 del 3 aprile 2019 , analizzando la documentazione pervenuta a seguito di integrazioni derivate dal soccorso istruttorio e di verifiche effettuate dagli uffici tecnici, vengono ammessi, all'apertura della Busta "C", contenente l'offerta economica, 12 concorrenti su 16. Tra i concorrenti ammessi la Commissione sottolinea come soltanto due abbiano concorso per il medesimo lotto, individuato come "OMISSIS", ossia OMISSIS ed OMISSIS. A tal punto, nella rielaborazione della Commissione di accesso, successivamente all'apertura delle offerte economiche, la commissione di gara avrebbe dovuto effettuare una comparazione tra le due offerte, mediante una analisi e valutazione congiunta sia dell'offerta tecnica, con predeterminazione dei criteri di valutazione dei singoli aspetti, che di quella economica.

Di tale comparazione la Commissione di accesso non rinviene alcun elemento nel successivo verbale n. 3 del 16 aprile 2019 di proposta finale di aggiudicazione, in cui risulta assegnatario del lotto "OMISSIS" OMISSIS. Il predetto verbale indica unicamente una comparazione solo economica dell'offerta, per la quale la percentuale di rialzo sull'importo annuo posto a base di gara vede OMISSIS vincente con l'80%. Gli approfondimenti in sede di accesso inducono a desumere

come, sulla base della documentazione acquisita presso la casa comunale nonché di quella reperita sull'albo *on line* dell'Ente, sussistano profili di illegittimità della procedura di gara, declinate, in particolare, nella non conforme composizione della commissione di gara nonché nell'inosservanza del criterio di aggiudicazione seguito che non sembra corrispondere, per le motivazioni anzidette, a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Che la procedura fosse afflitta da illegittimità si evince altresì dall'esito del contenzioso instaurato dalla estromessa OMISSIS che conduce alla sentenza del T.A.R. Calabria del 15 ottobre 2019, emessa in forma semplificata e che sancendo come la valutazione delle offerte fosse stata fatta esclusivamente sul maggior canone prospettato piuttosto che con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha annullato la determina n. 67, nei limiti dell'interesse della ricorrente OMISSIS, demandando al Comune l'esecuzione della sentenza.

Tale disposizione non risulta peraltro essere stata mai ottemperata dall'Amministrazione comunale che invero dà corpo ad una serie di atteggiamenti ondivaghi e poco logici, secondo le espressioni usate dalla Commissione di accesso, tanto da addivenire – con la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 19 maggio 2020 - sulla scorta, tra le altre, di una pretesa alterazione morfologica dello stato dei luoghi, verificatasi in conseguenza delle mareggiate, nonché di alcune pronunce del TAR, tra le quali quella di cui si è detto sopra, ad un atto di indirizzo al responsabile del settore demanio, OMISSIS, per la revoca, in autotutela, del bando pubblicato in data 31.10.2018. La Commissione di accesso rileva di seguito come con successiva delibera del 16 giugno 2020, a distanza di meno di un mese, la stessa giunta abbia revocato la precedente delibera del mese di maggio in quanto *"appare necessario approfondire alcuni aspetti di profilo tecnico-giuridico ed amministrativo al fine di potersi meglio eventualmente determinare al termine della stagione estiva appena avviata"*, di fatto snaturando i presupposti e le motivazioni poste alla base del provvedimento del mese di maggio e concretizzando una elusione del giudicato.

La Commissione di indagine osserva ancora come nelle pieghe di una prassi amministrativa confusa resti salvaguardato l'interesse di OMISSIS ai benefici economici connessi al titolo concessorio su demanio marittimo. Il riferimento è all' ulteriore e successivo provvedimento, a firma di OMISSIS (n. 3 del 7 giugno 2019), con il quale, in qualità di responsabile del servizio demaniale marittimo

del comune di Nocera Terinese, si determina, ai sensi dell'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 145 del 2018, la proroga, fino al 2033, di una concessione demaniale risalente all'anno 2013 per l'occupazione di un'area demaniale marittima di 1050 metri quadrati, da adibire a lido, posa di sedie e sdraio ed ombrelloni.

****

Per meglio comprendere la portata della metodologia infiltrativa messa a punto dalla cosca si pone in risalto la circostanza che, nel corso delle operazioni elettorali del 2019, anche la lista civica n. 1"Il paese che vogliamo", soccombente all'esito dello scrutinio elettorale, era sotto il sostanziale controllo dei "OMISSIS", esercitato attraverso un referente occulto, affiliato alla cosca ed identificato nell'imprenditore OMISSIS. Dagli accertamenti investigativi emerge difatti che l'obiettivo del OMISSIS, anch'egli raggiunto da misura cautelare restrittiva ex art. 416 bis c.p. il 03 maggio scorso, stretto sodale della cosca, sarebbe stato quello di disporre della macchina amministrativa dell'Ente locale, potendo agire direttamente anche sulla candidata a Sindaco OMISSIS che gli inquirenti definiscono mero amministratore di comodo, nei compiti e nella posizione evidentemente assegnata dalla consorteria qualora fosse stata eletta. Ciò onde imprimere, indipendentemente dall'affermazione elettorale di questo o di quel candidato Sindaco, quel tratto di sicura tutela degli interessi economici-finanziari dell'organizzazione nel settore turistico alberghiero della zona marina di "Nocera Terinese" rivenienti, in particolare, negli affari riferiti alla gestione del "OMISSIS" e dell'" OMISSIS" .

Tale ricostruzione è fortemente evocativa del carattere totalizzante del controllo del consenso elettorale perseguito dalla criminalità che non ammette, evidentemente, alcuna forma di espressione del voto che non sia condizionato e che possa condurre al paventato rischio di liberi Organi elettivi.

L'indagine "Alibante" in definitiva consegna un quadro in cui è annichilita la volontà popolare che comunque orienti il voto finisce, in ogni caso, per avvantaggiare la cosca rappresentata dall'una e dall'altra lista in apparente contrapposizione.

Del resto anche le consultazioni tenutesi del 2018 fatte oggetto di medesimo approfondimento nell'inchiesta "Alibante" si inseriscono in un diffuso condizionamento mafioso. In particolare le

risultanze investigative fanno luce su come la cosca "OMISSIS" avesse, in quell'occasione, elaborato il piano elettorale. Viene precisato come la lista "Unità popolare nocerese" che al cospetto della cittadinanza si presentava con i volti di OMISSIS e OMISSIS – che l'inchiesta "Alibante" colloca nell'orbita degli stretti sodali della consorteria - promotori ed organizzatori della formazione della lista, entrambi incandidabili per pregresse vicende giudiziarie correlate proprio alla gestione del Comune di Nocera Terinese, andasse alla ricerca di una immagine credibile, con la indicazione di un candidato che ben potesse rappresentarla e con un *appeal* per gli elettori.

La scelta era ricaduta su OMISSIS docente scolastico. In quelle elezioni del 10 giugno 2018 la lista "Unità popolare nocerese" riportò la maggioranza delle preferenze. Gli investigatori approfondiscono, con riferimento a quella tornata, un episodio sintomatico del clima di pressioni subite, tanto da indurre il Sindaco, in data 10 agosto 2018, a soli due mesi dall'insediamento, a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico, conducendo allo scioglimento dell'Ente. A fondamento del gesto gli atti dell'indagine riportano la refrattarietà del Sindaco alle logiche delle quotidiane indebite ingerenze perpetrate dagli ambienti della criminalità, attraverso i menzionati OMISSIS e OMISSIS.

Per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale conseguente alle dimissioni del Sindaco OMISSIS subentra il Commissario prefettizio chiamato a guidare l'amministrazione dal settembre 2018 sino al rinnovo delle operazioni elettorali del maggio 2019.

Durante la gestione, il Commissario prefettizio, in fase di escussione innanzi agli Organi inquirenti, secondo quanto emerge dagli atti d'indagine, descrive il Comune di Nocera Terinese come una struttura in totale disordine amministrativo, predisposta ad una permeabilità da parte di terzi, portatori di interessi propri che inquinavano l'attività istituzionale. Tra i servizi più compromessi il Commissario prefettizio individuava "l'area tecnica" e "l'area amministrativa" non senza esonerare dalle responsabilità i funzionari OMISSIS per l'ufficio tecnico e OMISSIS per quello amministrativo, entrambi indagati ex art. 416 bis c.p. nell'indagine "Alibante" citata del 3 maggio 2021.

Nel senso di una grave esposizione degli Uffici Comunali alle interferenze esterne, secondo quanto riferito dagli investigatori, si era espresso altro Commissario prefettizio che aveva condotto l'Ente in un precedente periodo, compreso tra il gennaio ed il giugno 2018.

La prospettiva complessiva è quella di un Ente che conosce di avvicendamenti nella carica di Amministratori locali sotto il mero profilo nominalistico, dal momento che i candidati rispondono tutti, ed indipendentemente dalla differenziazione della lista, direttamente alla cosca "OMISSIS" secondo un denominatore che accomuna le elezioni del 2018 a quelle ultime del 2019.

La stessa cosca suggella la propria forza confidando sulla stabile presenza di propri referenti nella macchina gestionale per il materiale compimento di quegli atti amministravi strumentali ai propri affari. In tal modo è stato osservato come la disponibilità dell'elemento politico, in uno a quello gestionale, comporti che il Comune si muova soltanto della direzione segnata dalla cosca.

Sul piano degli accorgimenti usati per conservare il rapporto di stretta simbiosi tra l'Organo politico e quello tecnico, si evidenzia come, all'atto dell'insediamento del Sindaco OMISSIS del maggio 2019, OMISSIS veniva confermato alle dipendenze "dell'area tecnica" affidata alla responsabilità organizzativa dapprima dell'assessore OMISSIS con decreto del Sindaco OMISSIS del 05 dicembre 2019, per poi essere rimessa allo stesso primo cittadino, in data 23 giugno 2020, con delibera di Giunta comunale n.74 in ragione delle dimissioni della OMISSIS.

I magistrati della D.D.A di Catanzaro attribuiscono, sempre nell'operazione "Alibante", una posizione cruciale al tecnico OMISSIS – nella qualità di geometra addetto al servizio e con le competenze derivanti altresì da una pregressa responsabilità direzionale dell' Ufficio – per l'aver rivestito il ruolo di "testa di ponte" dell'organizzazione mafiosa all'interno del Comune. Il perseguimento degli scopi della consorteria è rivenuto nel compimento di una serie di illeciti ed omissioni atti a favorire gli interessi criminali con abuso di quelle qualifiche che ha mantenuto sino all'attualità.

In particolare la Commissione di accesso si sofferma sulle prassi operative seguite dal geometra menzionato nella difesa degli interessi economici illeciti. In particolare, consapevole del ripetuto diniego, nel 2017, a cura del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco al rilascio della S.C.I.A antincendio presentata dalla "OMISSIS" proprietaria della struttura ricettiva "OMISSIS",

nell'ambito di un'attività di ammodernamento dell'immobile, riconosceva alla società, di fatto riconducibile al più volte menzionato OMISSIS, una certificazione di agibilità viziata da illegittimità. Ne discendeva un cospicuo vantaggio per la "OMISSIS" che le consentiva di avere accesso a specifico finanziamento pubblico a fondo perduto, quale seconda *tranche* rispetto a quella elargita in data 17 novembre 2014 dalla Regione Calabria con il POR Calabria FESR 2007/2013.

Sul piano dei riflessi penali, gli inquirenti dell'inchiesta "Alibante" contestano al tecnico OMISSIS l'ulteriore abuso dei poteri e delle prerogative discendenti dalle qualifiche ricoperte e concretizzatosi nella omissione (congiuntamente a quella riferita al responsabile del servizio del tempo identificato in OMISSIS) dei provvedimenti necessari alla interruzione dei lavori realizzativi della struttura ricettiva "OMISSIS" in Nocera Terinese ricondotta a OMISSIS, già Sindaco del Comune (negli anni 2002-2012) e parimenti, come ricordato, indagato ex art. 416 bis c.p. con il provvedimento giudiziario del 3 di maggio scorso. La gravità della condotta di tipo omissivo ascritta ad OMISSIS è fatta dipendere dalla sua consapevolezza dell'attività falsificativa documentale di OMISSIS avente ad oggetto la S.CI.A presentata al Comune di Nocera Terinese in data 31 luglio 2017, nello spregiudicato proposito di quest'ultimo di completare alcune opere edilizie.

Sempre nella specifica configurazione di una macchina amministrativa comunale nella duratura disponibilità della 'ndrangheta si inserisce, come già anticipato, OMISSIS, responsabile dell'area amministrativa sino alla sottoposizione della custodia cautelare del 3 maggio 2021, poi convertita in obbligo di dimora.

La D.D.A. Di Catanzaro individua OMISSIS come altra "testa di ponte" della consorteria all'interno del Comune di Nocera Terinese, per la sua attitudine a piegare l'attività burocratica ai propositi mafiosi.

Nello specifico gli inquirenti gli ascrivono casi di corruzione elettorale dal momento che già nella tornata elettiva del 2018 accettava la promessa di OMISSIS e OMISSIS, intranei alla cosca "OMISSIS," della conferma dell'incarico di responsabile dell'area amministrativa e finanziaria del Comune di Nocera Terinese con i connessi benefici economici in cambio del proprio voto e di

quello dei propri familiari. Inoltre, in qualità di responsabile dell'area amministrativa del Comune di Nocera Terinese riceveva dal più volte nominato OMISSIS utilità economiche (acquisto di un'autovettura) per omettere un atto del suo ufficio. In tale caso si imputa al dipendente la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata dalle modalità mafiose, per la mancata adozione di un provvedimento di sospensione di somministrazione di cibi e bevande all'interno di un chiosco annesso alla piscina di un residence, ritenuto doveroso a fronte del difetto delle prescritte autorizzazioni all'esercizio.

La Commissione di accesso si è dilungata nella disamina dei risvolti connessi alla gestione della pratica del *residence* OMISSIS.

Gli eventi riguardano la vicenda relativa ad una piscina abusiva e annesso bar/chiosco presenti all'interno del complesso residenziale menzionato, sito nella frazione Marina – S.S. 18 - di Nocera Terinese, direttamente riconducibile all'architetto OMISSIS.

Al riguardo la Commissione precisa come gli accadimenti traessero origine da forti contrasti insorti nel corso del 2017 tra OMISSIS e il gruppo composto dall'ex sindaco di Nocera Terinese OMISSIS e i fratelli OMISSIS e OMISSIS, questi ultimi rispettivamente socio di minoranza della OMISSIS e amministratore del condominio del predetto complesso, i quali, ognuno per lo specifico settore di competenza, avevano condiviso con l'architetto, fino all'insorgere dei dissidi, plurimi interessi economici.

L'intera vicenda è emblematica di come, anche all'interno dell'organizzazione malavitosa – di cui sono parte tanto OMISSIS quanto OMISSIS – potessero scatenarsi violente contrapposizioni aventi ad oggetto pretese funzioni di *leadership* e di come entrambi fossero forti del buon esito delle pressioni esercitate sulla struttura comunale..

La Commissione documenta, al riguardo, come il gruppo OMISSIS / OMISSIS richiedesse l'intervento dei competenti organi comunali presso la suddetta struttura residenziale, segnalando non solo l'irregolarità edilizia dell'intero impianto, la cui costruzione abusiva era stata commessa a suo tempo dalla OMISSIS, ma anche l'esercizio abusivo delle attività di lido, piscina e bar/chiosco, poiché sprovviste delle necessarie autorizzazioni amministrative, in materia sia sanitaria che ambientale.

Tale circostanza, documentalmente provata, veniva, del resto, confermata dallo stesso OMISSIS, il quale, dunque, ne era perfettamente a conoscenza: *"che è tutto a posto?.' E' a posto nel senso che ho la SCIA, però manca il coso del Genio Civile, mancano...manca l'accatastamento" [R.I.T. 432/18 - prog. 232].*

Al fine di far accertare il carattere abusivo ed ordinare la chiusura sia del lido che della piscina, OMISSIS suggeriva ai OMISSIS di intervenire presso il responsabile dell'Area Amministrativa del comune di Nocera Terinese, OMISSIS, consigliando loro di promettergli che, qualora avesse adottato il provvedimento inibitorio, avrebbero perorato il rinnovo dell'incarico amministrativo da lui ricoperto: *"gli diciamo* OMISSIS *tu pensa a gestire bene questa (...) pratica qua, capito!... omissis... così gli dobbiamo dire <pensa a gestire bene tu questa cosa, e dopo non ti preoccupare che noi noi faremo, lavoreremo, non è che gli diamo garanzie* OMISSIS*!>* OMISSIS*: certo, certo! .. .omissis...* OMISSIS*: facci vedere un comportamento lineare e noi difenderemo, peroreremo la tua causa" [R.I.T. 552/18 - prog. 393 I]*.

La commissione rileva ancora come del resto OMISSIS gestisse, per conto di OMISSIS l'intero apparato amministrativo del Comune. D'altra parte i fratelli OMISSIS che stavano appoggiando la campagna elettorale in favore del candidato sindaco OMISSIS potevano effettivamente, (come poi avvenuto) interferire per il rinnovo del suo incarico funzionale.

Ne conseguiva che il funzionario comunale responsabile inibiva l'attività di somministrazione di bevande del chiosco annesso alla piscina.

Per superare tale stato di cose, stando agli atti acquisiti dalla Commissione di accesso, l'architetto OMISSIS si incontrava con il capo cosca OMISSIS, che evidentemente era il terminale dell'intera operazione economica e al quale era consentita, come ulteriore utilità, la personale fruizione di un appartamento all'interno della struttura residenziale (A2 piano 2° del OMISSIS).

Nel timore di ripercussione sull' avvio della stagione estiva, il OMISSIS esortava il OMISSIS a chiedere un'autorizzazione provvisoria al sindaco OMISSIS (eletto direttamente grazie all'appoggio del OMISSIS), assicurandogli la propria mediazione: *"comunque discutine di... di... sappiglielo dire a* OMISSIS *(ndr* OMISSIS*) <non rompere le scatole fammi una licenza provvisoria ...fammi sapere che poi glielo mando a dire!" [R.I.T. 432/18 - prog. 205].*

Rassicurato dal OMISSIS, nel mese di giugno 2018, dopo essersi recato in Comune ed aver interloquito con il sindaco OMISSIS, nonostante l'assenza dei prescritti titoli abilitativi, OMISSIS metteva in funzione sia la piscina che il lido del OMISSIS.

OMISSIS, a questo punto, per arginare ogni rischio di provvedimento sfavorevole e mettere in sicurezza il *business*, sollecitava un inequivoco diretto intervento del OMISSIS che si concretizzava con la convocazione da parte di quest'ultimo del tecnico comunale OMISSIS per dirimere ogni possibile problematica legata al OMISSIS inducendolo a ricorrere ad ogni espediente anche di carattere dilatorio. In tal senso la Commissione di accesso riporta uno stralcio di una conversazione intercorsa tra OMISSIS e OMISSIS: "*fai di tutto per non far chiudere questa piscina* OMISSIS. *l [...] allora... ascoltami genio... tu me lo devi fare per cortesia alle... buttati in malattia... ma non ci firmare (...). perché il... il sindaco non ne firma [...] eventualmente .. . eventualmente ... cercategli un'integrazione di documenti di agibilità .. .omissis... ma voglio dire no... nella peggiore delle ipotesi.. cercateci un documento... per mettersi a posto..... .omissis.. .dateci un mese di tempo... eehhh... in modo che... passa eh (ndr. batte le mani)...omissis......e poi non la date più ...ed è finito tuto*" [R.I.T. 432/18-prog. 191].

Il risultato corrisponde a quello atteso tanto che il dipendente comunale OMISSIS confermava che né lui né il Sindaco avrebbero emanato tali provvedimenti: "*no il sindaco nè io, nemmeno io ne firmo di quelle carte" [R.I.T. 432/18 - prog. 191].*

Parimenti compiacenti risultano gli esiti di ulteriori controlli comunali come quelli a cura del tecnico OMISSIS che aveva soprasseduto dall'adottare atti inibitori solo perché era stato messo al corrente del personale interesse di OMISSIS alla vicenda: "*Egli ha dovuto dire a quello che ero io interessato .... all'ufficio tecnico.. .sennò non glielo faceva. Infatti* OMISSIS *mi ha ... ma ce lo posso dire che" che me lo hai detto tu... mi ha detto.. .e si diglielo a* OMISSIS*!, glielo ha detto* OMISSIS*... gli ha detto..." guarda che la cosa interessa a* OMISSIS*. .. inc... " [R.I.T. 432/18- prog.* 167].

Secondo le puntualizzazioni della Commissione di accesso, nonostante le plurime irregolarità, alcun provvedimento ha precluso la prosecuzione delle attività ricettive del OMISSIS; circostanza, questa, che OMISSIS rivendicava essere stata determinata esclusivamente grazie al suo intervento

(RI.T. 363/18- prog. 2704 "*no, alla piscina gliela volevano chiudere.. omissis.. .Cioè se io mi sto ammazzando per girare per te per risolverti il problema affinché non ti chiudano la piscina...infatti non gliel'hanno chiusa.!* OMISSIS*: si grazie a voi altrimenti lui che a* OMISSIS *se domani chiudi la piscina, entro domani, domani sera vengo e ti rompo le corna quanto è cornuto l'architetto vedi se si fa vedere mi ha fatto ammazzare con mezzo Comune, che gli volevano chiedere la piscina.. .omissis...* OMISSIS*: non è ancora nemmeno accatastata quella piscina!* OMISSIS*: e che lui.... fanno festa, festicciole stanno mah ").*

Nel corso di un successivo colloquio intercettato, lo stesso architetto OMISSIS, dialogando con OMISSIS, riconosceva che la protratta inerzia comunale avesse favorito le locupletazioni economiche della cosca grazie al suo diretto interessamento "*non c'è riuscito* OMISSIS, *ora voglio dire io ora... (...)... il tuo intervento sicuramente è stato determinante! E altre piccole cose...ho fatto io, insomma non c'è riuscito, hanno fatto un bordello che volevano che ce la chiudeva... la chiudevano" [R.I.T. 432/18 - prog. 83].* Omissioni proseguite, secondo le evidenze in atti, sino alla sottoposizione in data 31.07.2019 dell'intera area a sequestro giudiziario preventivo.

****

La pervasività dell'infiltrazione esercitata sull'assetto gestionale comunale sino alla data della ordinanza delle misure cautelari del 3 di maggio 2021 trovava un suggello nell'operato di un terzo dipendente – oltre ai più volte nominati OMISSIS e OMISSIS – OMISSIS, anch'egli indagato ex art. 416 bis c.p. Quest'ultimo, in quanto partecipe dell'associazione, forniva un concreto e consapevole contributo per la realizzazione del programma delinquenziale. In tale ambito si proponeva con il sodale OMISSIS per l'affermazione del candidato a Sindaco OMISSIS, fratello non indagato di OMISSIS, durante la campagna del 2018.

Benchè molti dei fatti ripercorsi nell'indagine "Alibante" commessi dai dipendenti comunali abbiano avuto inizio e consumazione nel 2018, ciò che rileva come elemento gravemente indiziario della piena permeabilità mafiosa del Comune è l'assoggettamento senza riserve dei funzionari alle pressioni malavitose durante la lunga e perdurante attività professionale. Ne discende una forza, per così dire inedita del sodalizio che, innanzitutto, nella selezione degli amministratori - talora solo in apparente competizione come accaduto nel 2019 - riesce ad imporre il metodo mafioso, insidiando

la vita politica ed amministrativa dell'Ente, di fatto privato di ogni prerogativa di libera determinazione.

Per dare completezza al contenuto del programma associativo, oltre alla già trattata posizione del Vicesindaco OMISSIS, rileva quella del Consigliere di maggioranza, OMISSIS indagato, come già fatto presente, nell'indagine “Alibante” per concorso esterno in associazione mafiosa oltre che di scambio elettorale politico mafioso. Sebbene gli inquirenti si soffermino per l’appunto su precisi episodi riferiti alle elezioni del 2018, risulta centrale la dinamica sottesa ai reati ascrittigli che spiega l'origine della stessa personale affermazione nonché la forza, in termini di consenso, di conservare la carica di Consigliere di maggioranza per due legislature consecutive.

In particolare, OMISSIS, pur non facendo organicamente parte del gruppo 'ndranghetista “OMISSIS”, concorreva, da esterno, a rafforzare il vincolo associativo a mezzo di contributo concreto, specifico e volontario. Si proponeva, nel giugno 2018, con il benestare del boss OMISSIS, quale candidato di riferimento della consorteria nella lista civica “Unità popolare nocerese”, accettando di corrispondere, per il sostegno elettorale promesso, utilità correlate alla professione di sanitaria di radiologo esercitata presso strutture del “lametino”, mediante l'erogazione di prestazioni, esami e accertamenti medici, (Tac, risonanze magnetiche, panoramiche dentarie) che prescindevano dal rituale ordine di prenotazione, a favore dello stesso boss e di stretti congiunti.

****

Quale sia il *modus operandi* a lungo seguito dall’Amministrazione comunale rispetto a OMISSIS si rinviene anche nella gestione dei beni confiscati assegnati, in parte, al Comune sin dal dicembre 2009, offrendo la conferma -secondo quanto tiene a sottolineare la Commissione di accesso - di un equivoco operare dell’Amministrazione comunale che, con il gioco delle azioni dilatorie alternate a quelle omissive, riesce a conseguire il risultato, verosimilmente perseguito, del mancato utilizzo dei predetti beni.

La Commissione documenta come con decreto 27/2003, emesso dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sez. Penale in data 11.03.2003, confermato con decreto della Corte di Appello di Catanzaro -Sez. Misure di Prevenzione del 15.06.2007 e divenuto irrevocabile in data 22.04.2008 sia stata disposta, in danno di OMISSIS, la confisca, tra gli altri, di un immobile sito in Nocera

Terinese, in viale Stazione, al civico 351, composto da seminterrato, piano terra e primo piano, formalmente intestato a OMISSIS, moglie di OMISSIS ed occupato, oltre che dalla predetta, anche dalle due figlie OMISSIS e OMISSIS.

L'irrevocabilità della confisca ha costituito l'avvio del procedimento amministrativo mediante il quale l'Agenzia del Demanio allora competente secondo la disciplina normativa in vigore alla formalizzazione della proposta di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ha indiceva una conferenza di servizi tenutasi in data 27 aprile 2009 .

All'incontro prendeva parte, per il comune di Nocera Terinese, l'allora sindaco OMISSIS – che le evidenze giudiziarie, per quanto diffusamente detto, inseriscono a pieno titolo negli assetti criminali – e che, rispetto all'immobile, manifesta un iniziale intendimento acquisitivo onde poterne valorizzare dichiarati scopi sociali.

Prende avvio, a questo punto, ancora una volta, una serie di iniziative dilatorie e irragionevolmente a vantaggio dei OMISSIS come la individuazione di un alloggio Aterp per l' inserimento alloggiativo della famiglia all'atto delle operazioni di sgombero, prescindendo da ogni preliminare verifica sulla autonoma capacità economica del nucleo familiare di farvi fronte o come quelle concernenti esigenze di differimento delle operazioni di sgombero comunicate dal Comune di Nocera Terinese all'Agenzia del Demanio in data 23 febbraio 2010, aderendo, in tal modo l'Amministrazione comunale, senza evidenza di quale fosse l'interesse pubblico sotteso, alle personali ragioni dei OMISSIS espresse nelle istanze di spostamento del termine. Parimenti incerte sono le determinazioni comunali rispetto ai beni mobili abbandonati nei locali confiscati che oneravano l'Amministrazione comunale alla vendita, in applicazione del D.P.R. n.189 del 13.02.2001.

Anche in tale circostanza, in prossimità della scadenza del termine assegnato, la Commissione rileva come l'allora sindaco OMISSIS s'intesti una singolare richiesta indirizzata al Ministero dell'Interno ed al Ministero delle Finanze finalizzata ad ottenere il nullaosta a "*congelare temporaneamente*" la procedura di rimozione dei beni mobili, prevista dal D.P.R. 189/2001 motivata sull'assunto che *"questo Comune non possiede locali idonei al ricovero dei beni mobili...ma dovrebbe reperirli sul territorio con aggravio di spesa sul bilancio comunale"*.

In data 9 aprile 2013, quasi quattro anni dopo l'acquisizione degli immobili confiscati a OMISSIS, la giunta comunale, con deliberazione n.52 destina i cespiti a *"sedi per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente"*, imprimendo, secondo le valutazioni della Commissione di accesso una destinazione generica, non peraltro in linea con quanto previsto dal decreto prefettizio del 2009 che indicava una destinazione per finalità socio-culturali.

Ne consegue una sorta di disimpegno politico-amministrativo dell'Ente locale che ha la probabile finalità di sottrare a terzi le possibilità gestionali del cespite confiscato.

A riprova di quanto sostenuto, la Commissione aggiunge come dal 2012 in poi alcun provvedimento deliberativo abbia specificato mai le modalità di impiego a sedi istituzionali e come, di fatto, ancora oggi l'immobile risulti non utilmente destinato salvo che per una pertinenza cortilizia adibita a parcheggio dei mezzi comunali. E che in tal modo la compagine comunale preservasse gli interessi dei OMISSIS è desunto altresì dalle motivazioni palesate in uno stralcio intercettivo dal tecnico OMISSIS. Quest'ultimo nel rapportarsi con OMISSIS lascia intendere che l'utilizzo della corte per esigenze logistiche comunali di parcheggio costituisse quasi un atto dovuto per tacitare le voci su presunti favoritismi riservati dall'Amministrazione comunale alla cosca.

Senza alcun riscontro da parte del Comune sono pure le reiterate richieste informative a cura del Nucleo di supporto ai beni confiscati di questa Prefettura, inoltrate nell'ambito del periodico monitoraggio, con note, da ultimo, del 05/09/2019, del 02/10/2019 e del 30/09/2020.

****

Il quadro complessivo emerso individua un'Amministrazione locale infiltrata e pesantemente condizionata nei processi decisionali.
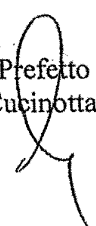
Le più dettagliate acquisizioni giudiziarie, per come contestualizzate dai lavori di accertamento delegati, restituiscono la rappresentazione di un Ente locale annichilito ed asservito agli illeciti interessi criminali. La struttura del condizionamento è tale che gli obiettivi della consorteria trovano facile accesso attraverso un sistema collusivo che riunisce, indistintamente, il vertice politico e i più significativi settori della competente burocratica.

Per tutto quanto rappresentato, la scrivente, acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in datra 28 luglio 2021 e con il concorde avviso del

Procuratore aggiunto della Repubblica D.D.A. di Catanzaro, delegato dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che ha rimarcato l'urgenza di una bonifica dell'Ente locale e del Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme competente in via ordinaria che ha fatto presente come molti degli riferimenti fattuali della relazione di accesso siano peraltro oggettod i autonomi procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme (Cz), nell'allegare la relazione della Commissione di accesso, propone voler valutare, nelle modalità che la Legge prescrive, l'adozione della misura di rigore ai sensi dell'art. 143 del d.lvo n.267/2000, al fine di poter riportare in seno all'Ente le ordinarie condizioni di legalità e di usuale erogazione dei servizi secondo *standard* di buona amministrazione.

Il Prefetto
(Cucinotta)

21A05724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2021.

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *r)* e comma 3, della Costituzione;

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge, che individua le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

Visto l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che, per le finalità di cui alla citata legge n. 29 del 2019, è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

Considerato che il menzionato art. 1, comma 463, stabilisce che le risorse siano ripartite tra le regioni e le province autonome secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute allegata alla riferita legge di bilancio per il 2020, la quale stanzia gli importi da ripartire ai sensi delle predette finalità a valere del capitolo 4398 afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria con uno stanziamento di competenza e di cassa di un milione di euro annui per il triennio 2020-2022;

Considerato che la quota relativa all'anno 2020 risulta iscritta nel conto residui del capitolo 4398 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di un milione di euro;

Tenuto conto che dette risorse sono finalizzate alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017;

Considerato, in particolare, che per il perseguimento del menzionato obiettivo è necessario assicurare il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali necessarie al pieno funzionamento dei relativi registri tumori e sistemi di sorveglianza;

Tenuto conto anche del documento delle regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma»;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento da definire in base alla popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma, come da ultimo censimento Istat;

Ritenuto che la somma di euro 23.809,52 sia utile a contribuire, quale quota fissa, all'avvio, all'implementazione e alla gestione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza che confluiranno nella Rete nazionale;

Acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui all'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.

Art. 2.

Criteri di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno 2020, sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto:

a) della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;

b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.

Art. 3.

Riparto delle risorse

1. In applicazione dei criteri indicati nell'art. 2, le risorse di cui all'art. 1 sono attribuite secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute un progetto operativo con il quale illustrano le modalità di realizzazione del registro tumori regionale, che dovrà alimentare il registro tumori nazionale, redatto secondo le indicazione dell'allegato 2 parte integrante del presente decreto, e presentano proposte per l'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del referto epidemiologico di cui all'art. 3 della legge n. 29 del 2019.

3. Il Comitato di coordinamento, di cui al comma 6, nei trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione dei progetti operativi, valuta la conformità degli stessi ai criteri di cui al presente decreto. In relazione alla valutazione favorevole dei progetti operativi pervenuti, alle regioni e alle province autonome è erogato l'80% del finanziamento di cui al comma 1.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute una relazione finale riepilogativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno precedente, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 29 del 2019, con le risorse attribuite ai sensi del presente decreto.

5. La relazione finale sulle attività svolte, trasmessa dalle regioni e dalle province autonome è valutata, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Comitato di coordinamento, di cui al comma 6. A conclusione della valutazione favorevole, è erogata alle regioni e alle province autonome la restante quota del 20% del finanziamento di cui al comma 1.

6. A Conclusione della valutazione favorevole, è erogata alle regioni e alle province autonome la restante quota del 20% del finanziamento di cui al comma 1.

7. Il Comitato di coordinamento, di cui ai precedenti commi, istituito con decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria e del direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, è composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ed opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2516

ALLEGATO *1*

TABELLA

Regione	Popolazione 2020	Quota capitaria	Quota fissa	Totale
Abruzzo	1.293.941	10.847,66	23.809,52	**34.657,18**
Basilicata	553.254	4.638,16	23.809,52	**28.447,69**
Calabria	1.894.110	15.879,13	23.809,52	**39.688,65**
Campania	5.712.143	47.887,33	23.809,52	**71.696,85**
Emilia-Romagna	4.464.119	37.424,61	23.809,52	**61.234,14**
Friuli Venezia Giulia	1.206.216	10.112,22	23.809,52	**33.921,75**
Lazio	5.755.700	48.252,48	23.809,52	**72.062,01**
Liguria	1.524.826	12.783,27	23.809,52	**36.592,79**
Lombardia	10.027.602	84.065,66	23.809,52	**107.875,18**
Marche	1.512.672	12.681,37	23.809,52	**36.490,90**
Molise	300.516	2.519,35	23.809,52	**26.328,88**
P.A. Bolzano	532.644	4.465,38	23.809,52	**28.274,91**
P.A. Trento	545.425	4.572,53	23.809,52	**28.382,05**
Piemonte	4.311.217	36.142,77	23.809,52	**59.952,29**
Puglia	3.953.305	33.142,24	23.809,52	**56.951,76**
Sardegna	1.611.621	13.510,91	23.809,52	**37.320,43**
Sicilia	4.875.290	40.871,63	23.809,52	**64.681,16**
Toscana	3.692.555	30.956,26	23.809,52	**54.765,79**
Umbria	870.165	7.294,96	23.809,52	**31.104,49**
Valle d'Aosta	125.034	1.048,21	23.809,52	**24.857,74**
Veneto	4.879.133	40.903,85	23.809,52	**64.713,37**
Italia	**59.641.488**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**

ALLEGATO *2*

Modello per la predisposizione del progetto operativo per la realizzazione del registro tumori regionale

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO (max due righe):

………
………

ENTE ATTUATORE: ……………………………………………………

DURATA PROGETTO:
……………………………………………………………………………………………….

COSTO: ……………………………………………………………………………………………….

COORDINATORE DEL PROGETTO:
nominativo: ………………………………………………………………………………………
struttura di appartenenza: ……………………………………………………………………………..
n. tel: ……………………… n. fax: ………………………. E-mail: ………………………………...

OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DI PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE: **--** Risultato/i atteso/i: Indicatore/i di risultato: Standard di risultato:
OBIETTIVO SPECIFICO 1: **OBIETTIVO SPECIFICO 2:** **OBIETTIVO SPECIFICO …:**

EVENTUALI UNITA' OPERATIVE COINVOLTE		
Unità Operativa 1	**Referente**	**Compiti**
		- - -
Unità Operativa 2	**Referente**	**Compiti**
		- - -
Unità Operativa ….	**Referente**	**Compiti**
		- - -

PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse	Totale in €
Personale - -	
Beni - -	
Servizi - -	
Spese generali -	
Totale	

21A05714

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 agosto 2021.

Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

Visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi», così come modificato dall'art. 41, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge del 29 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1 con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2020, n. 79 recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Considerato che ai sensi del comma 3, del citato art. 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di applicazione devono essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «latte» si intende il latte ovino e caprino.

2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per:

a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.

4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori di latte che effettuano la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti.

5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.

6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge 4 giugno 1994, n. 194.

10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

11. PIF: i Posti di ispezione frontaliera di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda.

13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.

Art. 3.

Riconoscimento dei primi acquirenti

1. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili.

2. Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:

a) disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;

b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;

c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli;

e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare, alla competente regione, apposita domanda.

4. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.

6. Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a dodici mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 5.

Art. 4.

Sistema informativo agricolo nazionale

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico.

2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti i primi acquirenti, a tutte le altre aziende che producono prodotti lattiero-caseari e a tutti i produttori in esso registrati.

3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.

4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono effettuare le comunicazioni in qualità di acquirenti si avvalgono del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.

5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.

6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.

7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute sulla base della vigente normativa.

8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e aggiornano l'elenco dei soci.

Art. 5.

Classificazione delle aziende di produzione di latte

1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; le unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.

2. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificità del catasto *ex* austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.

3. I produttori di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

Art. 6.

Adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari

1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*. I produttori devono consegnare il latte da loro prodotto, solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.

2. Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente:

a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;

c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi;

d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con l'indicazione del Paese di provenienza;

f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia;

g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza.

Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo ai diversi soggetti, le registrazioni di cui ai punti *e)* e *g)* sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, utilizzando i dati già comunicati agli UVAC ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e quelli comunicati ai PIF ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, acquisendoli dalla banca dati istituita presso il Ministero della salute.

3. Le registrazioni sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138.

5. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea.

6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente.

7. Per le registrazioni di cui al comma 5, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all'allegato I.

8. Il SIAN mette a disposizione dei primi acquirenti e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via telematica, le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte e le loro associazioni ed organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine ai propri quantitativi di latte registrati e i dati aggregati delle consegne effettuate nella regione di appartenenza.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 8 sono resi noti da Agea.

10. Agea, entro il 25 di ogni mese, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle regioni, i dati relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6, riferiti rispettivamente al mese, al trimestre e all'anno precedente ed i dati cumulativi calcolati in base all'anno solare.

Art. 7.

Tenore di materia grassa e proteine

1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese.

2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del presente decreto, per almeno tre anni.

Art. 8.

Controlli

1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni previste dal presente decreto, conformemente a quanto previsto dal decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'Agea, sulla base di criteri e modalità concordati con le regioni e con l'ICQRF, individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli medesimi.

3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto le regioni e le autorità di controllo si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN), istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.

4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6.

5. L'ICQRF e le altre autorità di controllo di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed effettuano nell'ambito delle rispettive competenze, controlli inerenti ai propri compiti istituzionali.

6. Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo che accertano le violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto trasmettono ai sensi della legge n. 689/1981 gli atti di accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e le altre autorità di controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei controlli.

10. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli adempimenti prescritti all'art. 6 sono espletati conformemente alle modalità operative impartite da AGEA e concordate con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 846

ALLEGATO *1*

CATEGORIE	Riferimenti / Esempi
1 Latte alimentare	
Intero	
Parzialmente scremato	
Scremato	
2 Latte in polvere Intero Parzialmente scremato Scremato	
3 Latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Tutti i tipi di yogurt o latti fermentati, bianchi e/o zuccherati e/o aromatizzati.
4 Burro e altre materie grasse provenienti dal latte;	
5 Formaggi e latticini	
- Formaggi DOP/IGP italiani	Numero di forme – peso, sulla base delle registrazioni dell'organismo di controllo.
- Ogni singolo formaggio riconosciuto	
- Formaggi diversi da quelli DOP/IGP	
- *Formaggi freschi*	Tutti i tipi
- caprini	
- ovini	
- misti	
- Formaggi molli	Caciotte, altri formaggi molli
- caprini	
- ovini	
- misti	
- Formaggi Semiduri	
- caprini	
- ovini	
- misti	
- Formaggi Duri/Extra duri	Formaggi duri da grattugia, Pecorini altri duri
- caprini	
- ovini	
- misti	
6 Ricotta	

21A05713

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2021.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese. (Ordinanza n. 798).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese;

Considerato che detti eventi calamitosi hanno determinato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive; rendendo necessaria, altresì, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore generale della Direzione territorio e protezione civile della Regione Lombardia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché l'elenco puntuale dei comuni interessati dagli eventi oggetto della presente ordinanza. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

9. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva n. 2008/98/CE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli Istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 agosto 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, nel limite di euro 3.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile e alle regioni, una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico dei piani degli interventi.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia, al Dipartimento della protezione civile e alle regioni di rispettiva competenza, una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link *http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp*

21A05743

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 settembre 2021.

Integrazione e rettifica della determina n. 1008/2021 del 30 agosto 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Striverdi Respimat", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Determina n. 1139/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»);

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1008/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 217 del 10 settembre 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Striverdi Respimat", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Vista la determina AIFA n. 965/2021 del 12 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 207 del 30 agosto 2021, di istituzione della nota AIFA 99 relativa alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale, della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA, LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 245/2020 del 18 maggio 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Striverdi Respimat», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 136 del 28 maggio 2020, relativamente alla nuova confezione con codice A.I.C. n. 042432056 in sostituzione di quella con codice A.I.C. n. 042432017;

Tenuto conto che il principio attivo olodaterolo cloridrato della specialità medicinale «Striverdi Respimat» è stato inserito con determina AIFA n. 965/2021 del 12 agosto 2021 nel vincolo prescrittivo della istituita nota AIFA 99 per i farmaci utilizzati nella terapia inalatoria di mantenimento della BPCO;

Tenuto altresì conto che la confezione con codice A.I.C. n. 042432017 del suddetto medicinale, sostituita dalla confezione con codice A.I.C. n. 042432056, sarà commercializzata sino ad esaurimento scorte;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione e rettifica della determina AIFA n. 1008/2021 del 30 agosto 2021

È integrata e rettificata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1008/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 217 del 10 settembre 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Striverdi Respimat", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

All'art. 1 del provvedimento (*Classificazione ai fini della rimborsabilità*),

dopo la locuzione

«"2,5 microgrammi soluzione per inalazione" 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 20,60;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 33,99»

aggiungasi:

«Nota AIFA: 99».

Dopo la locuzione

«"2,5 microgrammi soluzione per inalazione" 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 20,39;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 33,65»

aggiungasi:

«Nota AIFA: 99».

Dopo la dicitura:

«Validità del contratto: ventiquattro mesi.»

aggiungasi:

«Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novative di quelle recepite con determina AIFA n. 438/2015 del 17 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 104 del 7 maggio 2015, che, pertanto, si estinguono. Alla confezione con codice A.I.C. n. 042432017 si applicano le medesime condizioni negoziali dell'A.I.C. n. 042432056.».

Dopo l'Art. 2 (*Classificazione ai fini della fornitura*) del provvedimento è inserito il seguente inciso:

«Art. 3 (*smaltimento scorte*)

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della determina AIFA AAM/PPA n. 245/2020 del 18 maggio 2020, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.».

L'Art. 3 (*Disposizioni finali*) è rinominato: «Art. 4 (*Disposizioni finali*)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05849

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021)**, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1) **recante: «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19.

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge:

«5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera *c)*, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test *antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare* ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. *Nell'anno accademico 2021-2022*, *le attività didattiche* e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. *Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.*

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni *educative, scolastiche e universitarie,* le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini *che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia,* per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis *dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;*

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, *nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università,* si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità*, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.*

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis sono inseriti i seguenti*:

«Art. 9-*ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).* — 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione *e delle scuole non paritarie e quello universitario*, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.*

1-ter*. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.*

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis *è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di la-*

voro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis *e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.*

3. Le disposizioni di cui *ai commi 1 e 1-bis* non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici*, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,* e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia *e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis* nonché delle scuole paritarie *e non paritarie* e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui *ai commi 1 e 1-bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università *e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.*

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1*-bis *spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.*

5-bis. *Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.*

Art. 9-*ter*.1. *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9*-ter*, commi 1 e 1*-bis*, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.*

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.*

Art. 9-*ter*.2. *(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9*-ter*, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle*

istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

*4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1».*

7. Le disposizioni *di cui* al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche *ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,* alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività *di cui ai commi* 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale* predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *convertito, con modificazioni, dalla legge* 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa *di 70 milioni di euro* per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-bis. *Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231*-bis*, comma 1, lettera* b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-*ter*, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-bis. *Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.*

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:

«Art. 2. *(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)* — 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo

dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 58, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2021, n. 123:

«Art. 58. *(Misure urgenti per la scuola)* — (*omissis*)

4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

4-*bis*. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale16 maggio 2020, n. 125:

«Art. 1. *(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19).* — (*omissis*)

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»

— Si riporta il testo dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96:

«Art. 10-*bis*. *(Linee guida e protocolli)*. — 1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.»

— *S*i riporta il testo dell'articolo 29-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2020, n. 94, edizione straordinaria:

«Art. 29-*bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19).* — 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2020, n. 79:

«Art. 4. *(Sanzioni e controlli).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. – 4. (*Omissis*)

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2020, n. 125:

«Art. 2. *(Sanzioni e controlli).* — 1. – 2. (*Omissis*)

2-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.»

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021.

— Si riporta il testo all'articolo 122, commi 1, 1-*bis* e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria:

«Art. 122 *(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

1-*bis*. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

Omissis

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-*bis* e per le attività di cui al presente articolo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

— Si riporta il testo degli articoli 231-*bis*, comma 1, lettera *b)* e 235 del decreto- legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, S.O.:

«Art. 231-*bis (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza).* — 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.»

«Art. 235 *(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione).* — 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

Art. 1 - *bis*

Accesso ai servizi sociali

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Art. 2.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*ter*, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto).* — 1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina *e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;*

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

*e-*bis*) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circo-lare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 3. Identico. 3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo

*3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-*bis *del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.*

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.96 del 22 aprile 2021 marzo 2021, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.146 del 21 giugno 2021.

— Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

«Art. 4. *(Sanzioni e controlli).* — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i)*, *m)*, *p)*, *u)*, *v)*, *z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.».

— Si riporta l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

«Art. 2. *(Sanzioni e controlli)*. — (*Omissis*)

2-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

(*Omissis*).»

Art. 2 - *bis*

Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

*«Art. 4-*bis*. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). — 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.*

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

*3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

*4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.*

*5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, reca: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

— Si riporta il testo dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70, edizione straordinaria, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

«Art. 17-*bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale). —* 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *g), h)*, e *i)*, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettere *t)* e *u)*, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-*quaterdecies* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e)*, del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

«Art. 4 *(Sanzioni e controlli). —* 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i), m), p), u), v), z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2020, n. 125, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

«Art. 2. *(Sanzioni e controlli). — Omissis*

2-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.»

Art. 2 - *ter*

Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»;*

c) *al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies *del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

b) *quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

Riferimenti normativi:

— Si riportano i commi 481, 482 e 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificati dalla presente legge:

«481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al *31 dicembre 2021.*

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di *396 milioni di euro per l'anno 2021.* L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

483.Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di *195,15 milioni di euro per l'anno 2021.*»

— Si riporta l'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2020, n. 269, edizione straordinaria, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:

«Art. 13-*duodecies. (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee).* — 1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*quinquies*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*terdecies* e 22-*bis*, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 novembre 2020, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*terdecies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

— Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2008, n. 280, S.O., recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

«Art. 18. *(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).* — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;»

Art. 3.

Modifica *al decreto-legge n. 33 del 2020*

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «altresì sui dati monitorati » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi in materia di spettacoli aperti al pubblico

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

«Art. 5. *(Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi).* — 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

2-*bis*.

3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

4.»

Art. 5.

Disposizioni di coordinamento

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter*, 9*-ter.*1, 9*-ter.*2* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del *Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,* previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

«Art. 9. (Certificazioni verdi COVID-19). — *Omissis*

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Omissis

10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5 e 9-*bis* del presente decreto, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.»

— Per gli articoli 9-*ter*, 9-*ter*.1, 9-*ter*.2 e 9-*quater* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda l'art. 1 del testo coordinato:

— Si riportano gli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2021, n. 70, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:

«Art. 40 *(Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile)*. — 1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario

2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.»

«Art. 42 *(Disposizioni finanziarie). — Omissis*

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»

Art. 5 - *bis*

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera *b)* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. *(Certificazioni verdi COVID-19)* . — 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 *e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio;»*

Art. 6.

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni *di cui agli articoli 9*-bis*, 9*-ter *e 9-quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9-*bis*, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

«Art. 9-*bis*. *(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*. — 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g-*bis*) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-*ter*;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera *e)*, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.»

— Per gli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda l'art 1 del testo coordinato.

Art. 7.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio.

1. In considerazione dell'attacco subìto dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021

1-bis. *In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subìto dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività *dei siti internet istituzionali* della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2008, n. 235, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:

«Art. 6 *(Disposizioni finanziarie e finali). — Omissis*

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.»

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80, reca: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Art. 8.

Proroga del contingente «Strade sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. *Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;*

b) *all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis *è aggiunto il seguente:*

*«3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l''articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2020, n. 128, S.O., recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 22 *(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure").* — 1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

— Si riportano gli articoli 1053, comma 1, 1242 e 2233-*quater* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O., recante «Codice dell'ordinamento militare.», come modificati dal presente articolo:

«Art. 1053 *(Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali).* — 1. Il *15 settembre* di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall' articolo 1093;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.»

«Art. 1242 *(Aliquote di valutazione).* — 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall' articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, *il 15 settembre* di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista all' articolo 1243.

3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall' articolo 1243.»

«Art. 2233-*quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, allegate al presente codice.

2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello, e gradi corrispondenti:

a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016;

b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato

3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianità di grado inferiore.

3-*bis*. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.

*3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.*».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola «individua» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;

b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal», sono aggiunte le seguenti: «Ministro, anche senza portafoglio, o dal».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l''articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2003, n. 129, recante «Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale)*. — 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua *il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero* il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal *Ministro, anche senza portafoglio, o dal* Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *h)*;

l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera *l)*, specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;

s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 9 - *bis*

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

21A05795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 142/2021 del 23 settembre 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali omeopatici AESCULUS HEEL, ARNICA MONTANA HEEL, AESCULUS HEEL COMPLEX, BRYONIA HEEL COMPLEX, VERCOCCULUS, HYDRARGYRUM HEEL COMPLEX, VISCUM HEEL COMPLEX, ARNICA HEEL COMPLEX descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel Gmbh con sede legale e domicilio fiscale in DR. Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden, Baden, Germania.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali omeopatici, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2015/10396	AESCULUS HEEL	046522013	"4 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	Aesculus hippocastanum D4	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2015/10399	ARNICA MONTANA HEEL	046657019	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 1,1 ML	complesso	Arnica montana D12 Arnica montana D30 Arnica montana D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2015/10400	AESCULUS HEEL COMPLEX	047299019	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 1,1 ML	complesso	Aesculus hippocastanum D12 Aesculus hippocastanum D30 Aesculus hippocastanum D200	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2015/10401	BRYONIA HEEL COMPLEX	047709011	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 1,1 ML	complesso	Bryonia D12 Bryonia D30 Bryonia D200 Bryonia D1000	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2016/10464	VERCOCCULUS	046835017	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	Ambra grisea D6 Anamirta cocculus D4 Conium maculatum D3 Petroleum rectificatum D8	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2016/10464	VERCOCCULUS	046835029	"COMPRESSE" 1 CONTENITORE PER COMPRESSE IN PP DA 50 COMPRESSE	complesso	Ambra grisea D6 Anamirta cocculus D4 Conium maculatum D3 Petroleum rectificatum D8	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	SOP	C
OMEO/2016/10538	HYDRARGYRUM HEEL COMPLEX	046789018	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 2,2 ML	complesso	Adenosinum-3`,5`-cyclophosphoricum D8 Hydrargyrum jodatum flavum D10 Viscum album D10 Viscum album D28 Viscum album D198	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2016/10543	VISCUM HEEL COMPLEX	046787014	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 2,2 ML	complesso	Adenosinum-3`,5`-cyclophosphoricum D8 Hydrargyrum jodatum flavum D10 Viscum album D10 Viscum album D28 Viscum album D198	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C
OMEO/2017/10906	ARNICA HEEL COMPLEX	049551017	"SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE IN VETRO DA 2,2 ML	complesso	Achillea millefolium D3 Matricaria recutita D3 Symphytum officinale D6 Aconitum napellus D2 Atropa bella-donna D2 Bellis perennis D2 Calendula officinalis D2 Echinacea D2 Echinacea purpurea D2 Hypericum perforatum D2 Hepar sulfuris D6 Mercurius solubilis Hahnemanni D6 Hamamelis virginiana D1 Arnica montana D2	Biologische Heilmittel Heel GmbH. Dr. Reckeweg Str. 2-4 76532 Baden-Baden Germany	5 anni	RR	C

21A05715

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Luffa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 140/2021 del 23 settembre 2021

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico LUFFA descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Schwabe Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Menestrina, 1, 39044 Egna - Neumarkt (BZ).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'articolo 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12937	LUFFA	047284017	"D4 SPRAY NASALE, SOLUZIONE" 1 FLACONE IN VETRO DA 20 ML	unitario	Luffa operculata	Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG - Ottostraße 24 - 76227 Karlsruhe - Germany	5 anni	SOP	C

21A05716

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Thuya Occidentalis»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 141/2021 del 23 settembre 2021

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014.

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 10, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: THUYA OCCIDENTALIS.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Hering s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo n. 6 - contrada Fargione, zona industriale, 97015 Modica (RG).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660017	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660029	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660031	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660043	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660056	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660068	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660070	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660082	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660094	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660106	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660118	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660120	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660132	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660144	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660157	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660169	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660171	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660183	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660195	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660207	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660219	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660221	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660233	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660245	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660258	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660260	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660272	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660284	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660296	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660308	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660310	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660322	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660334	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660346	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660359	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660361	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660373	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660385	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660397	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660409	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660411	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660423	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660435	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660447	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660450	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660462	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660474	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660486	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660498	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660500	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660512	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660524	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660536	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660548	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660551	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660563	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660575	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660587	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660599	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660601	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660613	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660625	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660637	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660649	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660652	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660664	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660676	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660688	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660690	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660702	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 6 G (120 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660714	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660726	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660738	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660740	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660753	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660765	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660777	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660789	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660791	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660803	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660815	"200 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660827	"1000 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660839	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660841	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660854	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660866	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660878	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660880	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660892	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660904	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660916	"7K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660928	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660930	"15K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660942	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660955	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660967	"1000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660979	"10000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660981	"50000K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048660993	"06 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661019	"09 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661021	"012 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661033	"015 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661045	"030 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661058	"050 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661060	"060 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661072	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661084	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661096	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661108	"8 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661110	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661122	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661134	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661146	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661159	"18 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661161	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661173	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661185	"1000 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661197	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661209	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661211	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661223	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661235	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661247	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661250	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661262	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661274	"7K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661286	"9K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661298	"15K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661300	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661312	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661324	"1000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661336	"10000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661348	"50000K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661351	"06 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661363	"09 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661375	"012 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661387	"015 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661399	"030 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661401	"050 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/10870	THUYA OCCIDENTALIS	048661413	"060 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	THUYA OCCIDENTALIS	Hering s.r.l Viale dello Sviluppo 6, C.da Fargione, Zona Industriale – 97015 Modica (RG)	illimitato	SOP	C

21A05717

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sehcat»

Estratto determina AAM/PPA n. 717/2021 del 23 settembre 2021

Codici pratica: VN2/2021/136.

Autorizzazione.

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II - C.I.4) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserire informazioni sull'utilizzo di tecniche alternative al contatore *whole-body* (sonda unidirezionale e gamma camera con o senza collimatori) e modifica del tempo raccomandato per il raggiungimento dell'equilibrio fisiologico dopo l'assunzione della capsula, prima dell'acquisizione dei dati, relativamente al medicinale SEHCAT, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione:

confezione: «370 kbq capsule» 1 capsula - A.I.C. n. 039078011.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare s.r.l., con sede legale in via Galeno n. 36, 20126 Milano, codice fiscale n. 01778520302.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dygaro»

Estratto determina AAM/PPA n. 718/2021 del 23 settembre 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DYGARO (A.I.C. n. 041809), per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 041809017 - «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;

A.I.C. n. 041809029 - «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 10 flaconi in vetro con 6,4 g/28 erogazioni;

A.I.C. n. 041809031 - «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni;

A.I.C. n. 041809043 - «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 3 flaconi in vetro con 23 g/120 erogazioni.

·tipo II, C.I.4 «Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza, medicinali per uso umano e veterinario»: aggiornamento stampati.

Si approva la modifica del paragrafo n. 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/717.

Numero procedura: DE/H/3356/01/II/036.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice SIS 0020).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05719

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allopurinolo Aristo»

Estratto determina AAM/PPA n. 721/2021 del 23 settembre 2021

Codice pratica: C1B/2021/387.

Si autorizza la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate» per l'immissione in commercio del medicinale ALLOPURINOLO ARISTO (A.I.C. n. 049073) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

forma farmaceutica: compresse;

principio attivo: allopurinolo;

confezioni:

A.I.C. n. 049073113 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc-Al (A.I.C. base 32 1GTLYT);

A.I.C. n. 049073125 - «100 mg compresse» 25 compresse in blister Pvc-Al (A.I.C. base 32 1GTLZ5).

Codice pratica: C1B/2021/387.

Numero procedura: DE/H/6455/IB/002/G.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH (codice SIS 049073).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Landiobloc»

Estratto determina A.A.M./PPA 725/2021 del 23 settembre 2021

È autorizzata la modifica dei paragrafi 4.2 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti paragrafi del foglio illustrativo.

Modifiche minori ai paragrafi 4.5, 4.8 e 6.4 del RCP relativamente al medicinale LANDIOBLOC nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio: A.I.C. 044274013 - «300 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Amomed Pharma Gmbh.

Procedura europea: NL/H/3368/001/II/012.

Codice pratica: VC2/2019/687.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio llustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05721

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testavan»

Estratto determina AAM/PPA n. 729/2021 del 23 settembre 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/691.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ferring S.p.a., con sede legale in via Carlo Imbonati n. 18 - 20159 Milano, codice fiscale 07676940153

medicinale: TESTAVAN;

confezioni:

«20 mg/g gel transdermico» 1 contenitore multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice e applicatore. A.I.C.: 045567017;

«20 mg/g gel transdermico» 3x1 contenitori multidose da 85,5 g/56 dosi in PP con pompa dosatrice e applicatore. A.I.C.: 045567029;

alla società The Simple Pharma Company Limited, con sede legale in Ground floor, 71 Lower baggot street, D02P593 Dublino - Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05722

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brivirac e Zecovir»

Estratto determina AAM/PPA n. 731/2021 del 23 settembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente ai medicinali BRIVIRAC (codice A.I.C. n. 035720) e ZECOVIR (codice A.I.C. n. 035722), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

due variazioni di tipo II, C.I.3.b: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo come misura di *follow-up* alla procedura PSUSA/00000434/201907 riguardo la revisione di tutti i casi relativi ai SOC «Disturbi del sistema nervoso e disturbi psichiatrici» e «Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo» ed adeguamento all'ultima versione del QRD *Template*.

Si autorizzano le modifiche dei paragrafi n. 4.5 e n. 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Si approvano altresì ulteriori modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/336.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/740.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. (Codice SIS 0608).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05723

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Guardiagrele.

Il Comune di Guardiagrele (CH), con deliberazione n. 44 del 30 luglio 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2021, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del prof. Andrea Ziruolo, del dott. Francesco Anzini e del dott. Gianfranco Attili, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A05711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Adozione di un avviso pubblico, con i relativi allegati, per l'erogazione di un contributo *ex* art. 12, legge n. 241/1990, a valere sulle risorse di cui alla Misura 40 lett. *d)*, *e)* e *f)* «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Con decreto n. 362575 del 10 agosto 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è adottato l'avviso pubblico, con i relativi allegati, per l'erogazione di un contributo *ex* art. 12, legge n. 241/1990, a valere sulle risorse di cui alla Misura 40 lettera *d)*, *e)* e *f)* «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

21A05712

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-235) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00